

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Ordinamento della banda della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'organico, il reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale inquadrato nel complesso bandistico della Guardia di finanza, risultano scarsamente armonizzate fra loro e ormai inadeguate a conferire efficienza a tale organismo. Trattasi, infatti, di 15 provvedimenti emanati nel periodo di circa un quarantennio per sopperire, di volta in volta, a particolari contingenze; provvedimenti che fra l'altro non sono neppure allineati con le disposizioni basilari, intervenute recentemente, in materia di stato giuridico dei sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

L'attuale organico della banda del Corpo comprende un ufficiale maestro direttore, un maresciallo maggiore vice direttore, cinquantadue musicanti effettivi dei vari gradi da maresciallo capo a finanziere e 8 allievi musicanti, nel grado di finanziere.

Ma per l'evoluzione verificatasi nel campo delle esigenze tecnico-artistiche e per adem-

piere degnamente agli impegni di rappresentanza, in Italia e all'Estero, che vengono ad essa demandati, è stato necessario inserire nella banda oltre quaranta musicanti, tratti dal personale del Corpo, in modo da completare la strumentazione.

Il disegno di legge, che si sottopone all'approvazione, è inteso a risolvere tutti i problemi ordinativi e tecnici della banda. Esso, inoltre, è informato al criterio di armonizzare le norme che regolano la banda della Guardia di finanza con quelle relative ai complessi musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A tal fine tutte le disposizioni fondamentali previste nel presente provvedimento sono state preliminarmente concordate con i Ministeri della difesa e dell'interno.

I principi informativi del provvedimento possono così sintetizzarsi:

il nuovo organico della banda viene stabilito in un ufficiale direttore, un maresciallo maggiore carica speciale vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri ri-

partiti in prime, seconde e terze parti suddivise ciascuna in parte *A* e parte *B*. Questo ordinamento consente di articolare ed equilibrare opportunamente le varie classi di strumenti e di assicurare l'indispensabile riserva alle singole parti;

sono previste, accanto alle norme di stato comuni agli ufficiali, ai sottufficiali in servizio permanente ed ai vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo del Corpo, particolari procedure per gli accertamenti da svolgere in ordine al rendimento artistico del maestro direttore, del vice direttore e dei musicanti. Tali disposizioni consentono di controllare che il personale della banda conservi in ogni momento della carriera, adeguata efficienza professionale;

nell'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore è confermato l'attuale sistema delle promozioni a scadenza fissa fino al grado di maggiore, ed è prevista una permanenza di due, sei e otto anni nei gradi rispettivamente di sottotenente, tenente e capitano. Le disposizioni precedentemente vigenti stabilivano la permanenza nei gradi di tenente e di capitano, rispettivamente, in otto e sei anni. L'innovazione è stata apportata in considerazione che il maestro direttore di banda inizia normalmente la carriera in età più avanzata di quella degli altri ufficiali talchè viene normalmente a raggiungere il grado di capitano tardivamente con conseguente pregiudizio della sua posizione;

nell'avanzamento dei musicanti è attuato il sistema del ruolo aperto e cioè delle promozioni sulla base di determinate permanenze in ciascun grado: le prime parti raggiungono il grado di maresciallo maggiore, le seconde parti quello di maresciallo capo e le terze parti quello di maresciallo ordinario. L'innovazione proposta intende assicurare alla banda la costante presenza di determinati strumenti, e, per ciascuno strumento, delle parti indispensabili. Nel contempo è rivolta a concedere al personale uno svolgimento di carriera, analogo a quello previsto per gli altri pari grado del Corpo, basato però esclusivamente sulla graduazione della permanenza obbligatoria nei vari gradi.

Il disegno di legge consta di 28 articoli, distribuiti in 5 titoli.

Nel titolo I è stabilita la composizione organica della banda. La dizione « banda musicale » è sostituita dalla denominazione di « banda », essendo sufficiente questo termine per indicare le caratteristiche del reparto. È prevista anche la organizzazione strumentale del complesso in tre parti, e la suddivisione di ciascuna parte in parte *A* e parte *B*. Tale ripartizione ha rilevanza ai fini del reclutamento e dell'avanzamento, in quanto l'importanza maggiore o minore della parte di appartenenza influisce sia sui gradi iniziale e terminale della carriera, sia sulla celebrità della carriera stessa.

Il titolo II disciplina la materia del reclutamento. Nel capo I vengono raccolte le disposizioni di carattere generale, relative alle autorità competenti a bandire i concorsi, a stabilire i programmi e le norme di svolgimento degli stessi, a dichiarare i vincitori ed a formarne la graduatoria e viene altresì stabilita la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi. Nei capi II, III e IV vengono dettate norme particolari per l'ufficiale maestro direttore, per il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore e per i sottufficiali e militari di truppa musicanti.

Per ogni incarico e categoria sono indicati i requisiti necessari per partecipare ai concorsi ed è indicato il grado iniziale che compete ai vincitori dei concorsi stessi. Nell'incarico di ufficiale direttore della banda il concorrente primo classificato è nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza; il vice direttore è reclutato con il grado di maresciallo maggiore carica speciale; i vincitori dei concorsi per le prime, seconde e terze parti sono nominati, rispettivamente, vicebrigadieri, appuntati e finanzieri in servizio continuativo.

Per i musicanti provenienti dalla banda o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate o dei Corpi di polizia è fatta salva l'anzianità già acquisita, ed è previsto che i concorrenti, che abbiano grado superiore a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservino il grado e la anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

È confermato per i musicanti l'esperimento di tre mesi, già previsto dalle norme in vigore, al termine del quale un'apposita commissione esprime il giudizio definitivo di idoneità. È disciplinato, inoltre, il trattamento degli aspiranti che alla conclusione del suddetto periodo non sono riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso.

Il titolo III tratta dello stato giuridico.

La cessazione dal servizio per età di massima non subisce varianti rispetto alla disciplina attuale. Peraltro il vice direttore, passando dall'attuale grado di maresciallo maggiore (limite di 56 anni) alla qualifica di « carica speciale », usufruisce del limite relativo a quest'ultima condizione (59 anni).

Per il maestro direttore rimane confermato il limite di anni 61, raggiunto il quale egli può essere trattenuto in servizio fino al 65° anno. E così per i musicanti sono confermati i limiti degli altri pari grado del servizio normale, ma viene loro offerta la possibilità di trattenimento fino al 59° anno.

Tali disposizioni contemperano l'opportunità di favorire la continuità dell'efficienza artistica della banda e di venire incontro alle aspirazioni del personale più meritevole, salvaguardando, per altro, in ogni caso, le inderogabili esigenze dell'Amministrazione.

Sono previste le modalità da seguire nel caso che un componente della banda non sia più ritenuto tecnicamente idoneo. Una commissione professionale qualificata, la cui composizione varia a seconda dell'incarico dell'esaminando, esprime un giudizio sul rendimento artistico dell'appartenente al complesso.

In caso di giudizio negativo, se trattasi del maestro e del vice direttore, vengono seguite le procedure previste per la cessazione dal servizio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo agli uffici del grado e del sottufficiale in servizio permanente non idoneo alle attribuzioni del grado. Se trattasi invece di musicante sono previste due ipotesi, in quanto il musicante può non essere più idoneo per la propria parte ma idoneo per una parte inferiore oppure può essere non idoneo a qualsiasi parte; in quest'ultimo caso verrebbe utilizzato nel normale servizio d'istituto.

In relazione al particolare servizio svolto ed al fatto di essere impiegati in una sede fissa, è stabilito che i musicanti della banda possono contrarre matrimonio a prescindere dal limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo della guardia di finanza.

La materia dell'avanzamento è disciplinata nel titolo IV.

I principi informativi delle norme concernenti l'avanzamento del maestro direttore e dei musicanti, sono stati già illustrati nella prima parte della presente relazione.

Il musicante in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali, di cultura e di carattere necessari per rivestire il grado superiore, ha titolo a conseguire la promozione quando abbia compiuto la permanenza stabilita per il suo grado e la sua parte. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza esperimento.

Il titolo V contiene le disposizioni finali e transitorie.

Una disposizione comune a tutti gli appartenenti alla banda estende, per quanto non disposto dal provvedimento, al maestro direttore, al vice direttore, ed ai musicanti le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

Una successiva norma stabilisce che l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

Sono quindi dettate le norme amministrative concernenti i servizi che la banda effettua a richiesta di enti e comitati. Per tali casi è prevista la corresponsione al personale del complesso dell'indennità di missione il cui importo, maggiorato delle spese di viaggio e trasporto, è posto a carico dei richiedenti che provvederanno a rimborsarlo con versamento in Tesoreria ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli di spesa. È anche previsto che eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati sono devolute al Fondo assistenza per i finanziari.

È poi stabilito che i musicanti in servizio nella banda della Guardia di finanza alla data di entrata in vigore della legge siano inquadrati, in relazione allo strumento suonato

ed all'anzianità di servizio, a norma della tabella A), annessa alla legge; quelli tra essi che rivestano grado inferiore a quello iniziale previsto per le parti di appartenenza, siano promossi a quest'ultimo grado, previa valutazione da effettuarsi secondo le norme del titolo IV della legge.

È previsto, poi, che gli allievi musicanti, attualmente in forza alla banda, ai sensi degli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, n. 913, siano inquadrati nelle terze parti *B* in relazione agli strumenti suonati, poichè tali strumenti corrispondono appunto a quelli previsti per le terze parti *B*.

In conseguenza della nuova organizzazione della banda i musicanti con strumento: 2° clarinetto soprano n. 5 e piatti n. 2, devono essere inquadrati nelle terze parti. Essi, però, sono attualmente inquadrati nelle seconde parti e quindi la riforma proposta modificherebbe in peggio lo svolgimento della loro carriera. Poichè ciò non sarebbe conforme ai principi generali dell'ordinamento

viene assicurato ai predetti, con apposita norma transitoria, lo svolgimento delle carriere previsto per le seconde parti *B*.

Un'ultima norma transitoria, infine, stabilisce che, dopo aver attuato l'inquadramento previsto ai sensi degli articoli 24 e 25, sia bandito un concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge facciano parte del complesso bandistico in qualità di esecutori aggregati.

Tale disposizione si rende necessaria, non soltanto per andare incontro alle aspettative dei suddetti militari, quanto principalmente per accelerare il ripianamento di almeno alcune delle numerosissime vacanze esistenti nelle diverse parti.

L'attuazione del provvedimento comporta un onere di lire 900.000. Ad esso si farà fronte riducendo gli stanziamenti del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-1964.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito:

- 1 ufficiale, maestro direttore,
- 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore,
- 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Art. 2.

L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge.

TITOLO II

RECLUTAMENTO

CAPO I

Norme generali.

Art. 3.

Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organi-

che, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta:

un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;

due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore, è così composta:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono così composte:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di composizione o di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

CAPO II

Reclutamento del maestro direttore.

Art. 5.

Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si prescinde dal limite di età;

2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Art. 6.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.

La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esista vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

CAPO III

Reclutamento del vice direttore.

Art. 7.

Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze Armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età;

2) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato delle prime parti, previste dalla tabella A annessa alla presente legge.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Art. 8.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore ca-

rica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

La nomina, decorre ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

CAPO IV

Reclutamento dei musicanti.

Art. 9.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente articolo 2 e della tabella allegato A.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione stru-

mentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.

Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una commissione composta dal Generale comandante delle scuole, dal Comandante della legione allievi e dall'Ufficiale maestro direttore della banda.

I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima espletato; se provenienti dalle altre Forze Armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.

I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

TITOLO III

STATO

CAPO I

Disposizioni per il maestro direttore.

Art. 11.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.

Art. 12.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, secondo comma.

Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

CAPO II

Disposizioni per il vice direttore della banda e per i musicanti.

Art. 13.

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, terzo comma.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanziari della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere

dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 15.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di età, purchè conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale.

Art. 16.

Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma.

Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo articolo 18 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.

TITOLO IV

AVANZAMENTO

CAPO I

*Avanzamento dell'ufficiale
maestro direttore.*

Art. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di maggiore.

L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

CAPO II

*Avanzamento dei sottufficiali
ed appuntati musicanti.*

Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo: fino al grado di maresciallo maggiore per i sottufficiali prime parti A e prime parti B; fino al grado di maresciallo capo per i sottufficiali seconde parti A e seconde parti B; fino al grado di maresciallo ordinario per le terze parti A e per le terze parti B.

Art. 19.

Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua

parte, della tabella C annessa alla presente legge.

Art. 20.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.

La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

Art. 23.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanziari.

Art. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posi-

zione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente articolo 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

Art. 25.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte *B* gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, n. 913, che ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti:

clarinetto soprano in sib;
trombone contrabasso in sib;
flauto e ottavino;
saxofono baritono in mib e basso in sib;
tromba in fa;
corno in fa o in mib;
flicorno basso grave in fa;
flicorno contrabasso in sib.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato per intero il periodo trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche lo eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente all'inserimento nel complesso bandistico come allievi musicanti.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

Art. 26.

Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente articolo 24 sono inquadrate, rispettivamente, nelle terze parti A e B, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti B.

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 24.

Art. 28.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA SUDDIVISO IN PARTI

PRIME PARTI A

Organico: n. 12 unità

- 1) 1. Flauto
- 2) 1. Oboe
- 3) 1. Clarinetto piccolo in lab
- 4) 1. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo lab)
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista)
- 6) 1. Saxofono soprano in sib
- 7) 1. Corno
- 8) 1^a Tromba in sib acuto
- 9) 1. Flicorno sopranino in mib
- 10) 1. Flicorno soprano in sib
- 11) 1. Flicorno tenore in sib
- 12) 1. Flicorno basso in sib

SECONDE PARTI A

Organico: n. 18 unità

- 1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 3) 2. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in lab)
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2 bis
- 6) 1. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 1
- 8) 2. Saxofono contralto in mib
- 9) 1. Saxofono baritono in mib
- 10) 3. Corno
- 11) 2^a Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)
- 12) 1^a Tromba in sib basso
- 13) 2. Flicorno soprano in sib
- 14) 1. Flicorno contralto in mib
- 15) 2. Flicorno tenore in sib
- 16) 1. Flicorno basso grave in fa
- 17) Timpani (con l'obbligo della cassa del tamburo ed altri strumenti a percussione)
- 18) 1. Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

PRIME PARTI B

Organico: n. 13 unità

- 1) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 bis (con l'obbligo del solista)
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 3) 1. Clarinetto contralto in mib
- 4) 1. Clarinetto basso in sib
- 5) 1. Saxofono contralto in mib
- 6) 1. Saxofono tenore in sib
- 7) 1. Fagotto
- 8) 2. Corno
- 9) 1^a Tromba in fa o mib
- 10) 1. Trombone tenore
- 11) 2. Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)
- 12) 1. Flicorno contrabbasso in sib
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

SECONDE PARTI B

Organico: n. 20 unità

- 1) 2. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 2. Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 7) 2. Clarinetto contralto in mib
- 8) 2. Clarinetto basso in sib
- 9) 2. Saxofono soprano in sib
- 10) 2. Saxofono tenore in sib
- 11) Saxofono basso in sib
- 12) Contrabbasso ad Anicia
- 13) 2^a Tromba in fa o mib
- 14) 2. Trombone tenore
- 15) Trombone basso in fa
- 16) 2. Flicorno contralto in mib
- 17) 2. Flicorno basso in sib
- 18) 1. Flicorno basso grave in mib
- 19) 2. Flicorno contrabbasso in sib
- 20) 1. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

TERZE PARTI A

Organico: n. 15 unità

- 1) 2. Clarinetto piccolo in lab
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 8) 3. Clarinetto contralto in mib
- 9) Clarinetto contrabasso in mib
- 10) 2. Fagotto
- 11) 3. Saxofono contralto in mib
- 12) 4. Corno
- 13) 3^a Tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa)
- 14) 3. Flicorno soprano in sib
- 15) 3. Flicorno tenore in sib

TERZE PARTI B

Organico: n. 24 unità

- 1) 3. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 3. Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
- 3) 2. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 4) 2. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 8) 4. Clarinetto contralto in mib
- 9) 3. Clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib)
- 10) 4. Saxofono contralto in mib
- 11) 2. Saxofono baritono in mib
- 12) 5. Corno
- 13) 4^a Tromba in sib acuto
- 14) 3^a Tromba in fa o mib
- 15) 2^a Tromba in sib basso
- 16) 3. Trombone tenore
- 17) Trombone contrabasso in sib
- 18) 4. Flicorno soprano in sib
- 19) 3. Flicorno contralto in mib
- 20) 3. Flicorno basso in sib
- 21) 2. Flicorno basso grave in fa
- 22) 3. Flicorno contrabasso in sib
- 23) 2. Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
- 24) 2. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

TABELLA B

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente	anzianità	2 anni
Tenente	anzianità	6 anni
Capitano	anzianità	8 anni

TABELLA C

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA

Grado	Forma di avanzamento	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento (anni)					
		prime parti		seconde parti		terze parti	
		A	B	A	B	A	B
Finanziere	anzianità	—	—	—	—	1	1
Appuntato	»	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere	»	2	2	2	2	3	4
Brigadiere	»	5	6	8	10	12	14
Maresciallo ordinario	»	3	4	6	7	—	—
Maresciallo capo	»	7	8	—	—	—	—